



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 36 DEL 14/08/2026

Oggetto: emergenza sanitaria a seguito di caso di infezione da virus Dengue in via Colleoni/Parrocchia San Gaetano di Terranegra. Ordinanza di ripetizione trattamenti larvicidi e adulticidi porta a porta e larvicidi in area pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS n. 6 - Euganea con nota trasmessa a mezzo e-mail del 07/08/2026 ha segnalato al Settore Ambiente e Territorio di questo Comune, il manifestarsi di un caso di Dengue, trasmessa dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*), in un residente del Comune di Padova;

VISTE le indicazioni impartite nelle "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2025", prorogate a tutto il 2026, che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda ULSS 6 relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

VISTE le precedenti proprie Ordinanze a seguito delle quali si sono già effettuati trattamenti larvici e adultici nella zona interessata, al fine di evitare il diffondersi della malattia in questione;

RILEVATO che nella zona interessata al caso di Dengue sono presenti aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'Azienda ULSS 6 tenuto conto del contesto ambientale e dell'inchiesta epidemiologica (inchiesta che evidenzia due aree distinte di stazionamento del caso nel comune di Padova), comprende le seguenti zone:

1) la zona prossimale a via Colleoni per un raggio di 300 m; in particolare sono interessate, in tutto o in parte, le seguenti vie:

- Bartolomeo Colleoni,
- Mons. Girolamo Bortignon,
- Gerolamo dall'Angelo
- Annibale Testa,
- Federico Cordenons,
- Giuseppe Toniolo,
- Jacopo Filiasi,
- Gattamelata,
- Teresa Rampazzi,
- Giacoma da Leonessa,
- A. Bonardi,
- Francesco Dorighello,
- Alessandro Prosdocimi,
- Giovanni Monsignor Fortin.

2) la zona prossimale al centro della manifestazione (sagra di San Gaetano a Terranegra) per un raggio di 250 m; in particolare sono interessate, in tutto o in parte, le seguenti vie:

- Giovanni Monsignor Fortin,
- Monsignor Girolamo Bortignon,
- Bartolomeo Colleoni,
- Egidio Bellorini,
- De Castro,
- Pietro Pinton,
- Pier Antonio Meneghelli,
- L. Ignazio Grotto dell'Ero,
- Giuseppe Solitro
- Egidio Forcellini,
- viale dell'Internato Ignoto,
- Tommaso Salvini,
- Giovanni Boccaccio.

CONSIDERATO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS n. 6 - Euganea con ulteriore nota trasmessa a mezzo e-mail, in data 14/08/2026, ha segnalato al Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, in relazione al medesimo caso di Dengue comunicato in data 07/08/2026, la necessità di procedere ancora con ulteriori trattamenti larvicidi e adulticidi porta a porta e larvicidi in area pubblica, resisi necessari vista l'assenza di molti proprietari nelle aree in questione e per dare più efficacia agli interventi già sostenuti nei giorni precedenti;

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì a un'adeguata diffusione del presente provvedimento mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 13 (recante le "Attribuzioni dei comuni) e l'art. 32 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria"), comma 3;

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" recepito dalla Regione del Veneto con DGR 18 febbraio 2020, n. 207;

VISTA la DGR n. 273/2026 “Recepimento...per un anno del "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”... e approvazione di indicazioni regionali per la lotta alle malattie trasmesse da vettori” recante “Linee di indirizzo per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2026”;

VISTO il “Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2026” dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell’ Azienda ULSS n. 6 e comunque seguendo le “Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza”:

1. di permettere e agevolare l’accesso degli operatori della ditta NON SOLO ZANZARE S.r.l., incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria, per l’effettuazione degli ulteriori trattamenti larvicidi e adulticidi porta a porta, in area privata , nonché interventi larvicidi in area pubblica previsti dal giorno **15/08/2026 a partire dalle ore 09:00 fino a conclusione delle operazioni, da ultimare entro e non oltre le ore 22.00 del giorno 18/08/2026;**
2. di rispettare le seguenti precauzioni inerenti ai trattamenti di disinfestazione adulticida fino al termine delle operazioni:
 - prima del trattamento adulticida, nei giorni e orari indicati: raccogliere verdura e frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica, in modo da evitare che siano investite dall’insetticida;
 - a tutela degli insetti pronubi (api), coprire con teli di plastica eventuali fioriture in corso
 - tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi etc.) con teli di plastica;
 - durante il trattamento adulticida nei giorni e orari indicati: restare al chiuso, con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - dopo trattamento procedere, con guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giocattoli dei bambini lasciati all'aperto e che siano stati esposti al trattamento;
 - in caso di contatto accidentale col prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

ORDINA INOLTRE

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) presenti nelle aree su indicate di:

- attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali

possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi.

DISPONE

che la presente ordinanza

- sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune nonché nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale nonché, ove se ne ravvisi la necessità, ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza: Comando di Polizia Locale;
- sia trasmessa per conoscenza all'Azienda ULSS n. 6 – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

DISPONE INOLTRE

l'impiego dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza nell'area interessata, al fine di assicurare una corretta diffusione delle misure di prevenzione previste dalla presente ordinanza.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971

- n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
 - che il Responsabile del presente procedimento è l'ing. Gaia Scandaletti del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova;
 - che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti contattando il Settore Ambiente e Territorio ai seguenti numeri 049/8204683.

Sottoscrive il presente atto l'Assessore
più anziano, assenti il Sindaco e il
Vicesindaco, ai sensi dell'art. 60 co. 3
dello Statuto Comunale
(Andrea Ragona)